



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

INFORMATIVA SU ACCESSO CIVICO E ACCESSO AI DOCUMENTI.

Con il D.Lgs. 97/2016 è stato adottato il Freedom of Information Act (legge sulla libertà d'informazione), che ridefinisce la trasparenza come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.

La nuova norma riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere a tutti i **dati, documenti e informazioni** detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità di essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti.

Il cittadino può utilizzare tre diverse tipologie di accesso:

Tipologia	Legittimati	Peculiarità
Accesso ai documenti amministrativi art. 22 e ss. L. 241/1990	I titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso	Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni
		Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo
		L'istanza deve essere motivata
Accesso civico cd "semplice" art. 5, c. 1, D.Lgs. 33/2013	Chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti	Documenti, informazioni o dati per cui sussiste in capo all'Amministrazione l'obbligo di pubblicazione
		L'istanza di accesso non richiede motivazione alcuna
		L'accesso è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A.
Accesso civico cd "generalizzato" art. 5, c. 2, D.Lgs. 33/2013	Chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti	Tutti i documenti, informazioni o dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (salvo eccezioni assolute e limiti relativi)
		L'istanza di accesso non richiede motivazione alcuna
		L'accesso è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A.

Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione per cui si chiede l'accesso.

Le domande presentate per via telematica sono valide se:

- sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata
- l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi
- sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità
- trasmesse dall'istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.

L'istanza può anche essere presentata a mezzo posta, fax o direttamente all'URP, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il procedimento deve concludersi **con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni** dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni il richiedente potrà presentare richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza. Contro la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, contro quella del responsabile della trasparenza, il richiedente può sempre proporre ricorso al T.A.R.

Il richiedente può proporre anche richiesta di riesame al difensore civico regionale.

Casi di esclusione dall'accesso civico generalizzato

Come detto la regola della generale accessibilità prevede due tipi di eccezioni: **assolute e relative**,

- **Eccezioni assolute (art. 5 bis, comma 3, D.Lgs. 33/2013)**

L'accesso generalizzato è escluso categoricamente nei casi in cui una norma di legge disponga espressamente la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni come meglio specificato nell'art. 62 del regolamento comunale (vedi pagina precedente)

- **Eccezioni relative (art. 5 bis, comma 1 e 2, D.Lgs. 33/2013)**

L'accesso civico generalizzato può essere poi rifiutato, differito o accolto in parte, a seguito di valutazione dell'Amministrazione, nei casi indicati nell'art. 63 del regolamento comunale (vedi pagina precedente).